



Dott. LUCIANO QUAGGIA  
NOTAIO IN MILANO

Via A. Manzoni, 41 - 20121 Milano - Tel. 02/6555500 r. a. - Fax 02/29001525

Repertorio n. 232395

Raccolta n. 46063

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di settembre.  
In Milano, nel mio studio in Via Alessandro Manzoni n. 41.  
Avanti a me dottor LUCIANO QUAGGIA, Notaio in Milano, iscritto  
presso il Collegio Notarile di Milano,

sono presenti i signori:

- CARNEVALE BONINO MARCO MARIA, nato a Milano il 4 luglio  
1961, domiciliato a Milano, Via Sapri n. 53, codice fiscale  
CRN MCM 61L04 F205T,

- PARISI FABIO ARMANDO GIORGIO, nato a Monza il 9 novembre  
1960, domiciliato a Milano, Via Piero della Francesca n. 69,  
codice fiscale PRS FRM 60S09 F704G.

Detti comparenti, di cittadinanza italiana, della cui identità  
personale io Notaio sono certo,

convengono e stipulano quanto segue:

1) E' costituita, ai sensi della Legge 266/91, una associazio-  
ne di volontariato con la denominazione

Milano in Azione - M.I.A.

2) L'associazione ha sede in Milano, Piazzale Libia n. 2

3) L'Associazione non persegue finalità di lucro regolata da-  
gli artt. 36 e seguenti del codice civile, ed ha per scopo  
quello di:

a) promuovere la cultura della solidarietà con idonee inizia-  
tive che coinvolgano cittadini, aziende e pubblica amministra-  
zione;

b) organizzare iniziative di assistenza per permettere il con-  
creto aiuto alle persone in stato di disagio sociale;

c) valorizzare ogni iniziativa privata o pubblica o di altre  
associazioni volte a migliorare lo stato sociale delle perso-  
ne;

d) creare strutture per permettere il reinserimento sociale  
delle persone in stato di disagio sociale attraverso la forma-  
zione, la ricerca del lavoro, l'impiego all'interno dell'asso-  
ciazione;

e) operare con attività commerciali marginali per permettere  
la raccolta di fondi da utilizzarsi per il raggiungimento de-  
gli scopi associativi;

f) interagire con la grande distribuzione e con l'industria  
alimentare per ricercare soluzione di migliore impiego delle  
partite in scadenza o non più utilizzabili per la distribuzio-  
ne tradizionale.

Il tutto come meglio specificato nell'articolo 2 dello statuto  
letto da me Notaio ai comparenti è da essi approvato in ogni  
singolo articolo e nel suo complesso.

Detto statuto, firmato dai comparenti e da me Notaio, si alle-  
ga al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte inte-  
grante e sostanziale.

3) I comparenti assumono, a termini di statuto, la qualità di

Registrato a  
**Milano 4**  
il 04/10/2012  
N. 17579  
Serie 1T  
Esatti € 168,00

soci fondatori dell'associazione qui costituita.

4) L'associazione ha durata illimitata.

5) La quota di iscrizione da versarsi da parte di coloro che sono ammessi all'associazione, è stabilita in Euro 30,00 (trenta virgola zero zero)

per l'anno in corso, mentre per gli anni successivi verrà stabilito di volta in volta.

6) Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

7) Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il tutto così come previsto dall'art. 12 dello statuto.

7) L'associazione è gestita da un Consiglio Direttivo, investito dei compiti e dei poteri risultanti dall'allegato statuto a comporre il quale vengono nominati i qui comparsi signori CARNEVALE BONINO MARCO MARIA e PARISI FABIO ARMANDO GIORGIO.

Alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo viene nominato il signor CARNEVALE BONINO MARCO MARIA il quale accetta.

Alla carica di Vice Presidente del Consiglio Direttivo viene nominato il signor PARISI FABIO ARMANDO GIORGIO il quale accetta.

Al Presidente ed al Vice Presidente spetta disgiuntamente la rappresentanza legale della associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In qualità di Tesoriere, responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione, come meglio precisato nell'art. 9 dell'allegato statuto, viene nominato il signor PARISI FABIO ARMANDO GIORGIO che accetta.

8) Le norme relative ai diritti ed agli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione, nonché quelle relative allo scioglimento dell'ente e tutti gli altri patti che regolano l'associazione sono contenuti nello statuto.

9) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2012.

10) Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti sono a carico della qui costituita associazione.

E richiesto  
io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai componenti che, approvandolo e confermandolo, lo sot-


toscrivono con me Notaio alle ore quattordici.

Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente completato su due fogli per quattro intere pagine e sin qui di questa quinta.

Firmato: Marco Maria Carnevale Bonino

Firmato: Fabio Armando Giorgio Parisi

Firmato: Luciano Quaggia Notaio (L.S.)





Dott. LUCIANO QUAGGIA  
NOTAIO IN MILANO

Via A. Manzoni, 41 - 20121 Milano - Tel. 02/6555500 r. a. - Fax 02/29001525

Allegato "A" al n. 232.395/46.063 di Repertorio

STATUTO

Art. 1 Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita con Sede in Milano, l'Associazione di Volontariato denominata "Milano in Azione - M.I.A." in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

2. L' Associazione " Milano in Azione - M.I.A.", più avanti chiamata per brevità Associazione non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale locale, regionale e nazionale esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

3. L' Associazione ha durata illimitata

Art. 2 Finalità e attività

1. L'associazione in particolare persegue le seguenti finalità:


- a) promuovere la cultura della solidarietà con idonee iniziative che coinvolgano cittadini, aziende e pubblica amministrazione;
- b) organizzare iniziative di assistenza per permettere il concreto aiuto alle persone in stato di disagio sociale;
- c) valorizzare ogni iniziativa privata o pubblica o di altre associazioni volte a migliorare lo stato sociale delle persone;
- d) creare strutture per permettere il reinserimento sociale delle persone in stato di disagio sociale attraverso la formazione, la ricerca del lavoro, l'impiego all'interno dell'associazione;
- e) operare con attività commerciali marginali per permettere la raccolta di fondi da utilizzarsi per il raggiungimento degli scopi associativi;
- f) Interagire con la grande distribuzione e con l'industria alimentare per ricercare soluzione di migliore impiego delle partite in scadenza o non più utilizzabili per la distribuzione tradizionale;

2. Per raggiungere tale finalità l'Associazione, costituita in una struttura democratica aperta a tutti coloro che condividono gli scopi associativi, si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

3. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3 Soci

1. Possono diventare Soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e condividendone gli sco-



pi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.

I Soci possono essere:

- volontari;
- onorari.

Il mantenimento della qualifica di Socio volontario è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti Consiglio Direttivo.

2. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

3. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 4 Diritti e doveri dei soci

1. I Soci, siano essi volontari che onorari, hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

2. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea .

3. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative

che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

#### Art. 5 Organi Sociali e Cariche Elettive

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo, il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 6 Assemblea

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di e-mail o lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 8 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea potrà svolgersi anche tramite tele o video conferenza purché nella lettera di convocazione siano specificati i luoghi dove questa avrà luogo.

2. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

4. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sin-



tesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

5. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e le modalità e il termine ultimo per il versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

6. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 7 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, nominati dall'Assemblea la quale nella stessa occasione stabilisce il numero dei componenti; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei consiglieri oppure dall'Organo di Controllo (se nominato). La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 3 giorni prima della riunione e tramite e-mail. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le riunioni, pur se non convocate, sono ugualmente valide quando è presente l'intero Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

3. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente (se non nominato dall'Assemblea) e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente (se non nominato dall'Assemblea) e lo revoca;

- nomina il tesoriere al suo interno e il segretario (non necessariamente al suo interno);
- attua tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispose all'Assemblea programma annuale di attività; presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera sulla nomina dei Soci onorari;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art 10.


4. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

#### Art. 8 Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

#### Art. 9 Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è II responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici posta-



li, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 Il Segretario.

1. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 11 Organo di Controllo

1. Il collegio dei Revisori dei conti o il Revisore Unico è organo di controllo amministrativo-finanziario. Se l'Assemblea decide la costituzione del Collegio, esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica 3 esercizi per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

2. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi: ,

3. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 12 Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiude al 31 dicembre 2012.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

3. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

4. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un so-

cio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

5. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

6. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 13 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 14 Norma finale

1. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Firmato: Marco Maria Carnevale Bonino

Firmato: Fabio Armando Giorgio Parisi

Firmato: Luciano Quaggia Notaio (L.S.)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

MILANO, 4 ottobre 2012

